

INDICE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

<i>Guida alla nuova struttura e all'impostazione del modello</i>	Pag. 3
<i>Premessa</i>	» 3
1 – Generalità.	» 4
Reperibilità dei modelli.	» 4
2 – Contribuenti che devono presentare la dichiarazione e contribuenti esonerati	» 4
3 – Modalità di presentazione	» 5
4 – Modalità di abilitazione	» 6
5 – Termini di presentazione.	» 6
6 – Termini di versamento	» 7
7 – Modalità di compilazione.	» 7
Sez. 1 – Dati di carattere generale	» 7
Sez. 2 – Liquidazione dell'imposta	» 8
Sez. 3 – Rimborso e/o compensazione del credito infrannuale	» 11
8 – Firma della dichiarazione	» 11
9 – Presentazione della dichiarazione	» 12

APPENDICE	» 13
1 – Acquisti intracomunitari e acquisti da soggetti non residenti	» 13
2 – Attestazione di ricevimento della dichiarazione	» 13
3 – Cessioni e acquisti intracomunitari	» 13
4 – Contabilità separate o distinte	» 14
5 – Contribuenti con contabilità presso terzi	» 15
6 – Contribuenti con liquidazioni trimestrali	» 15
7 – Credito IVA compensabile	» 15
8 – Curatori fallimentari e commissari liquidatori	» 15
9 – Enti e società controllanti e controllate	» 15
10 – Euro	» 16
11 – Importazioni di materiale e di semilavorati in oro e importazione di argento puro	» 17
12 – Intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico	» 17
13 – Operazioni ad esigibilità differita	» 18
14 – Rimborsi infrannuali.	» 18
– Richiesta di rimborso	» 18
– Requisiti del rimborso infrannuale	» 19
15 – Sanzioni	» 20
16 – Subforniture	» 20
17 – Variazioni di dati – Ravvedimento	» 20
A) Ravvedimento concernente dati non dichiarati o erroneamente dichiarati in precedenti dichiarazioni relative allo stesso anno.	» 20
B) Altre variazioni d'imposta.	» 21
C) Mancata presentazione della dichiarazione nel termine prescritto . . .	» 21
18 – Versamenti tardivi	» 21

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Gli articoli di legge richiamati nel modello di dichiarazione periodica e nelle istruzioni si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato

Guida alla nuova struttura e all'impostazione del modello

Premessa

Il nuovo modello di **dichiarazione IVA periodica** contiene alcune modifiche rispetto al precedente modello, approvato con decreto del 21 dicembre 1999; si ricorda che quest'ultimo modello resta utilizzabile per tutte le dichiarazioni periodiche relative al solo periodo d'imposta 2000, comprese le dichiarazioni relative al mese di dicembre 2000 o al 4° trimestre 2000 da presentare nel 2001. Il nuovo modello invece deve essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta 2001 e quindi a partire dalla dichiarazione periodica relativa al mese di gennaio ovvero al primo trimestre 2001.

Le modifiche sono state apportate, da un lato, per adeguare il modello alle disposizioni normative intervenute nel corso dell'anno 2000, dall'altro per superare, anche per questo tipo di dichiarazione, il vincolo grafico del colore (rosso-cieco) imposto per il precedente modello dalle particolari procedure di acquisizione connesse alla presentazione cartacea. La struttura del modello è stata modificata e uniformata a quella degli altri modelli dichiarativi mediante la suddivisione in più sezioni al fine di meglio individuare i dati relativi alla liquidazione dell'imposta del periodo dagli altri dati di carattere generale.

Prima di illustrare le principali modifiche apportate, si forniscono alcuni chiarimenti riguardanti in particolare le modalità e i termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

1) Trasmissione telematica delle dichiarazioni

Tutti i contribuenti sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, le dichiarazioni periodiche, direttamente o tramite gli intermediari abilitati all'invio telematico, a partire dalle liquidazioni periodiche dell'anno d'imposta 2001.

Pertanto, non è più consentita la presentazione del modello tramite banche o uffici postali. La trasmissione diretta delle dichiarazioni può essere effettuata mediante **servizio telematico Entratel** ovvero mediante il **servizio Internet**, in relazione al numero di soggetti per i quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta come descritto sub par. 3.

Si avverte che limitatamente alle dichiarazioni periodiche relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001, la presentazione delle stesse dovrà essere effettuata nel mese di maggio 2001. Resta comunque fermo al 30 aprile 2001 il termine per la presentazione della richiesta del rimborso del credito IVA afferente il primo trimestre 2001 mediante presentazione diretta di una copia del modello cartaceo della dichiarazione periodica al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

2) Principali modifiche apportate al modello

Per quanto concerne la struttura delle dichiarazioni periodiche, il modello è stato **suddiviso in 3 sezioni** riguardanti, rispettivamente, i dati di carattere generale, quelli concernenti la liquidazione dell'imposta del periodo nonché gli elementi per l'evidenziazione del credito IVA infrannuale da richiedere a rimborso o da utilizzare in compensazione.

Per quanto concerne le novità di contenuto si evidenziano le seguenti modifiche:

- nella **sezione 1** sono state previste, analogamente ai modelli di dichiarazione annuale **due caselle** – e cioè **"Correttiva nei termini"** e **"Dichiarazione integrativa"** – riservate alle ipotesi di presentazione di dichiarazione periodica a rettifica o integrazione di una dichiarazione già precedentemente presentata;
- nella **sezione 2, rigo VP14**, è stato aggiunto un nuovo campo, nella colonna crediti, per **l'indicazione dell'imposta versata in eccesso**, risultante da dichiarazioni precedenti relative allo stesso anno solare, al fine di consentire il recupero di tale eccedenza di versamento nell'ambito di una dichiarazione periodica successiva.
- nella **sezione 3** è stata inserita la **casella 3** riguardante la **nuova fattispecie di rimborso infrannuale** introdotta dall'art. 52 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla legge finanziaria 2000) relativa agli acquisti di beni ammortizzabili.

Per il commento relativo alle modifiche sopra illustrate si rinvia ai chiarimenti forniti nei successivi paragrafi delle istruzioni.

3) Modalità di regolarizzazione delle dichiarazioni periodiche

Le istruzioni sono state revisionate ed integrate, anche per chiarire meglio le procedure da seguire nelle ipotesi di regolarizzazione di eventuali violazioni commesse, specie nel caso di ravvedimento effettuato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Come nel modello precedente, sono previste due procedure che possono essere adottate per la regolarizzazione di errori o altre violazioni riguardanti dichiarazioni periodiche precedenti:

- con la cosiddetta **“procedura semplificata”**, che evita la presentazione di un'altra dichiarazione a rettifica della precedente, il contribuente può regolarizzare le variazioni di imposta e/o di imponibile, riguardanti precedenti dichiarazioni periodiche relative allo stesso anno solare, includendo tali variazioni in una dichiarazione periodica successiva ma entro il termine di presentazione dell'ultima dichiarazione periodica dell'anno solare;
- in alternativa alla suesposta procedura, il contribuente può regolarizzare le suddette variazioni presentando una **dichiarazione periodica rettificativa** di quella presentata con dati errati.

Tale procedura dovrà essere comunque adottata per regolarizzare le violazioni di carattere formale, che non incidono sulla determinazione dell'imposta.

I chiarimenti relativi alle predette procedure di regolarizzazione sono stati inseriti nell'Appendice alle voci “Variazioni di dati - Ravvedimento” e “Versamenti tardivi”.

4) Gestione del credito IVA compensabile

Si ricorda che, come nel modello di dichiarazione precedente, l'eventuale credito IVA derivante dall'anno precedente – e, in quanto tale, compensabile ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 – viene gestito all'esterno della contabilità IVA (vedi Appendice alla voce “Credito IVA compensabile”) e quindi, non deve mai essere riportato nella dichiarazione periodica relativa al mese di gennaio o al primo trimestre nel rigo VP15, riservato al credito del periodo precedente. Pertanto, in dette dichiarazioni, il citato rigo VP15, col. 2, sarà sempre uguale a zero. Potrà invece essere riportato in tutto o in parte nel rigo riservato al “Credito IVA compensabile” (rigo VP16) della dichiarazione relativa al periodo (mese o trimestre) nel quale il contribuente decida di computarlo in detrazione, in tutto o in parte.

1. Generalità

L'obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA è stato istituito in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel presente modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, sia che da esse risulti un'eccedenza a debito sia che risulti un'eccedenza a credito, oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo richiesti nel modello.

Reperibilità dei modelli

I contribuenti possono prelevare gratuitamente i modelli di dichiarazione IVA periodica dal sito Internet del Ministero delle Finanze www.finanze.it. È possibile prelevare il modello anche da altri siti Internet, a condizione che rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento di approvazione del modello stesso. Per la stampa dei modelli di dichiarazione periodica devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A) al provvedimento di approvazione del modello.

N.B.: per quanto concerne il colore si evidenzia che deve essere utilizzato esclusivamente il colore nero non essendo più richiesto il colore rosso-cieco previsto per il precedente modello.

2. Contribuenti che devono presentare la dichiarazione e contribuenti esonerati

- Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica, in linea generale, i titolari di partita IVA, con le eccezioni di cui al periodo successivo.
- Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica:
 - i soggetti di cui all'art. 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
 - gli organi e le amministrazioni dello Stato;
 - i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi le comunità montane, le province e le regioni;
 - gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
 - le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno precedente un volume di affari uguale o inferiore a 50 milioni di lire (pari a 25.823 euro);
 - i contribuenti che, per l'anno in corso, non sono tenuti all'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (es.: soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti) sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero. In tale caso, il contribuente sarà tenuto a presentare la dichiarazione periodica a partire dalla liquidazione relativa al periodo (mese o trimestre) nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l'esonero, a meno che non rientri nell'ipotesi di esonero, descritta al punto successivo;

- i contribuenti esonerati dall'effettuazione della liquidazione periodica anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Ad esempio: i soggetti che nel periodo di riferimento (mese o trimestre) non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, né hanno crediti d'imposta da riportare al periodo successivo, ovvero i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ed hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36 bis.
- i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica per effetto di particolari provvedimenti.

Si ricorda che, con D.P.R. 27 settembre 2000, n. 315, gli esercenti arti e professioni sanitarie (in particolare, i dentisti e gli odontotecnici), svolgenti esclusivamente operazioni esenti, ai sensi dell'art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/72 sono stati esonerati dalla compilazione e presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA anche se nel periodo hanno effettuato acquisti di oro e di argento puro a seguito dei quali diventano debitori dell'imposta per effetto del particolare meccanismo di applicazione dell'IVA denominato "reverse charge" (vedi Circolare del 27 novembre 2000, n. 216/E).

3. Modalità di presentazione

A partire dal periodo d'imposta 2001, le dichiarazioni periodiche devono essere presentate da tutti i contribuenti obbligati a tale adempimento esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (commercialisti, CAF, Associazioni di categoria ecc.)

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che intendono **trasmettere direttamente** la dichiarazione devono avvalersi:

- del **servizio telematico Entratel**, qualora la dichiarazione dei sostituti d'imposta venga presentata in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del **servizio telematico Internet**, qualora la dichiarazione dei sostituti d'imposta non debba essere presentata o venga presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti.

Nel caso in cui si trasmetta direttamente la dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate. Si precisa che ogni qualvolta una disposizione di legge richiama i termini di presentazione (ad es.: ravvedimento operoso), occorre fare riferimento, in questo caso, ai termini normativamente previsti per la trasmissione in via telematica. La prova della presentazione è data, in tale ipotesi, dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate stessa attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

b) Presentazione telematica tramite intermediario e altri soggetti abilitati all'invio telematico

Gli intermediari indicati dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del **servizio telematico Entratel**, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il dichiarante consegna loro già compilate se intendono svolgere l'attività di sola trasmissione delle dichiarazioni. (Per approfondimenti vedi in Appendice alla voce "Intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico").

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione, contenente nell'apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, sia la data di presentazione all'intermediario della dichiarazione stessa. Detto riquadro costituisce per il contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione all'intermediario nonché prova di presentazione della dichiarazione stessa.

Una volta effettuato l'invio telematico l'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute trasmesse entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso.

Il contribuente può richiedere dette ricevute:

- all'intermediario al quale si è rivolto;
- ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

(Vedi Appendice alla voce "Attestazione di ricevimento della dichiarazione").

ATTENZIONE: tutti i contribuenti tenuti a presentare almeno una dichiarazione periodica per l'anno d'imposta 2000 sono altresì tenuti ad avvalersi del servizio telematico per tutte le proprie dichiarazioni da presentare nel 2001 ai sensi del D.P.R. n. 322/1998 (redditi - IVA - IRAP - sostituti).

4. Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione trasmessa attraverso il servizio telematico *Entratel*

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
 - ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, ove delegati dalle Direzioni Regionali.
- I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.finanze.it**, sezione **"Servizi telematici"**, oltre che presso gli uffici stessi.

b) Dichiarazione trasmessa via *Internet*

Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number). Le persone fisiche possono richiedere direttamente il codice PIN utilizzando l'apposita funzione disponibile sul sito **Internet uniconline.finanze.it**. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la domanda di abilitazione deve essere presentata dal rappresentante che dovrà già essere in possesso di un proprio codice PIN personale. Ovviamente per l'invio della dichiarazione deve essere utilizzato il codice PIN ottenuto per conto della società.

La domanda di abilitazione non viene accettata nei casi seguenti:

- la persona che richiede il PIN non coincide con la persona che l'Agenzia delle Entrate conosce come "rappresentante";
- il soggetto per conto del quale si sta presentando la domanda risulta già abilitato al servizio *Entratel*; in tal caso, infatti, per l'invio telematico della dichiarazione, occorrerà utilizzare tale servizio.

Il rilascio del codice personale (o PIN) non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico *Internet*, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione della dichiarazione inviata tramite *Internet* mediante apposita ricevuta nella quale sono indicati:

- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Tale ricevuta potrà essere consultata direttamente tramite *Internet* oppure richiesta ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito **uniconline.finanze.it**.

5. Termini di presentazione

I contribuenti presentano la dichiarazione periodica nei termini previsti per la trasmissione telematica dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100 e successive modificazioni (art. 1, commi 2 ter e 5). Pertanto sulla base delle disposizioni vigenti alla data di approvazione del modello:

- **I contribuenti tenuti alle liquidazioni mensili** presentano le dichiarazioni entro il mese successivo a quello in cui devono essere eseguite le liquidazioni del periodo di riferimento (es.: dichiarazione di gennaio - termine di presentazione telematica: marzo).

ATTENZIONE: esclusivamente per l'anno 2001, le dichiarazioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo devono essere presentate telematicamente nel mese di maggio; resta invece invariato il termine del 30 aprile per la richiesta del rimborso del credito IVA relativo al primo trimestre mediante presentazione di una copia cartacea della dichiarazione periodica al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

- **I contribuenti tenuti alle liquidazioni trimestrali** presentano le dichiarazioni entro il mese successivo a quello in cui devono essere eseguite le liquidazioni del periodo di riferimento (es.: dichiarazione 1° trimestre - termine di presentazione telematica: giugno). Si ricorda che tali contribuenti devono presentare anche la dichiarazione relativa all'ultimo trimestre solare, con le modalità illustrate in Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali".
- **I contribuenti che svolgono più attività con determinazione separata dell'imposta** presentano ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, del citato D.P.R. 100/98:
 - un'unica dichiarazione per ciascun periodo (mese o trimestre), riepilogativa di tutte le attività, se sono tenuti ad eseguire le liquidazioni periodiche con la stessa periodicità (mensile o trimestrale) in relazione alle diverse attività gestite con contabilità separata;
 - distinte dichiarazioni periodiche, mensili e trimestrali, nei rispettivi termini sopraindicati, se sono tenuti ad eseguire sia liquidazioni periodiche mensili sia liquidazioni periodiche trimestrali in relazione alle diverse attività svolte.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, i contribuenti che intendono compensare il credito risultante dalla liquidazione trimestrale con il debito risultante dall'ultimo mese di ogni trimestre, devono presentare un'unica dichiarazione periodica entro il termine previsto per la dichiarazione mensile (per maggiori chiarimenti vedi Appendice alla voce "Contabilità separate o distinte").

6. Termini di versamento

Il versamento dell'imposta eventualmente dovuta per ciascun periodo deve essere effettuato dai:

- contribuenti mensili
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (es. mese di marzo - termine di versamento 16 aprile) (per la disciplina di casi particolari vedi Appendice alle voci "Subforniture" e "Contribuenti con contabilità presso terzi").
- contribuenti trimestrali
entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es. 1° trimestre termine di versamento 16 maggio), (vedi Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

7. Modalità di compilazione

Sezione 1 – Dati di carattere generale

La parte superiore del modello deve essere sempre compilata riportando i dati identificativi del contribuente.

Si precisa che il codice fiscale deve essere compilato iniziando dalla prima casella a sinistra. Il contribuente deve indicare, nelle caselle relative al periodo, l'anno ed il periodo (mese - valori da 1 a 12 / trimestre - valori da 1 a 4) cui si riferisce la dichiarazione.

Per i soggetti tenuti alle liquidazioni sia mensili che trimestrali vedi Appendice alla voce "Contabilità separate o distinte".

Tutti gli importi riportati nella dichiarazione devono essere espressi nella stessa valuta:

- **in migliaia di lire** (senza, cioè, riportare gli ultimi tre zeri) arrotondando l'importo alle mille lire superiori, se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario;
oppure
- **in unità di Euro** (previa barratura della casella 1), arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro o per difetto se inferiore a detto limite (vedi Appendice alla voce "Euro").

La **casella 2** deve essere barrata se negli ammontari di cui ai **rigli VP1 e VP2** sono comprese variazioni di imponibili, concernenti periodi precedenti dello stesso anno solare non contabilizzate nella liquidazione del periodo (relative ad esempio ad operazioni esenti, ad esportazioni ed operazioni assimilate, ecc.). Invece per le operazioni che risultano già contabilizzate nella liquidazione del periodo (quali le operazioni di cui all'art. 26) non occorre barrare la casella 2 in quanto naturalmente già comprese nei **rigli VP1 e VP2** (per approfondimenti vedi Appendice alla voce "Variazione di dati - Ravvedimento").

La **casella 3 (correttiva nei termini)** deve essere barrata se il contribuente intende rettificare o integrare, prima della scadenza del termine di presentazione, una dichiarazione già presentata, compilando integralmente una nuova dichiarazione.

La **casella 4 (dichiarazione integrativa)** deve essere barrata invece se il contribuente presenta, dopo la scadenza del termine ordinario ed entro i termini di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472 del 1997, una dichiarazione a rettifica o integrazione di una precedentemente presentata. In tale dichiarazione deve essere indicato come periodo quello della dichiarazione che si intende rettificare (vedi Appendice alla voce "Variazione di dati - Ravvedimento").

N.B.: si evidenzia che la presentazione di una dichiarazione integrativa (casella 4) si rende comunque necessaria qualora il contribuente intenda rettificare, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione dell'ultima dichiarazione periodica dell'anno solare ma entro il termine massimo previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 (cioè, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione).

Se invece il contribuente non intende presentare dichiarazioni rettificative di precedenti dichiarazioni può avvalersi della c.d. "procedura semplificata" comprendendo in una dichiarazione periodica successiva, ma relativa allo stesso anno solare, le variazioni d'imposta (da indicare nel rigo VP13) riguardanti i periodi da rettificare. (Vedi in Appendice alla voce "Variazione di dati - Ravvedimento"). In tal caso ovviamente non deve barrare le caselle 3 o 4.

Le **caselle 5 e 6** sono riservate agli Enti e società che si avvalgono della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, ultimo comma.

Per le modalità di compilazione del modello da parte di tale tipologia di contribuenti (enti e società controllanti e controllate) vedasi in Appendice alla voce relativa.

– Rigo VP1 colonna 1: Operazioni attive

Ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota "zero"), annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis (vedi Appendice alle voci "Contribuenti con contabilità presso terzi" e "Operazioni ad esigibilità differita").

colonna 2: di cui cessioni intracomunitarie

Ammontare delle cessioni intracomunitarie di beni, già comprese nella colonna 1 (per approfondimenti vedi Appendice alla voce "Cessioni e acquisti intracomunitari").

Non vanno comprese nella colonna 2 le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano (che vanno incluse soltanto nella colonna 1), in quanto non trattasi di cessioni intracomunitarie.

– Rigo VP2 colonna 1: Operazioni passive

Ammontare complessivo, al netto dell'imposta, degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, annotati nel registro degli acquisti nel periodo di riferimento, compresi quelli ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile (ad esempio: autovetture, spese di rappresentanza, ecc.), (vedi Appendice alle voci "Acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti", "Contribuenti con contabilità presso terzi", "Operazioni ad esigibilità differita").

N.B.: con riguardo agli acquisti di oro e argento puro effettuati con il metodo del reverse charge, il cessionario deve comprendere l'imponibile di tali acquisti tra le operazioni passive (rigo VP2 colonna 1), mentre nel rigo VP11 va compresa l'imposta computata in detrazione e l'imposta dovuta in luogo del cedente deve essere invece inclusa nel rigo VP10.

colonna 2: di cui acquisti intracomunitari

Ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, già compresi nella colonna 1 (per approfondimenti vedi Appendice alla voce "Cessioni e acquisti intracomunitari").

Non vanno compresi nella colonna 2 gli acquisti di beni da operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano, ma vanno compresi soltanto nella colonna 1 in quanto non trattasi di acquisti intracomunitari.

– Rigo VP3: Importazioni di oro e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana

Vanno comprese in tale rigo esclusivamente le importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro per le quali, in applicazione della Sesta Direttiva CEE (art. 23) e della normativa nazionale di attuazione (legge n. 7 del 17 gennaio 2000), l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25 (vedi Appendice alla voce "Importazioni di materiale e di semilavorati in oro e importazione di argento puro").

L'imponibile e l'imposta relativi alle importazioni di tali beni vanno evidenziati nel **rigo VP3**, rispettivamente nella prima e nella seconda colonna. Inoltre, l'imposta relativa alle medesime operazioni va inclusa nel **rigo VP10** come IVA a debito (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), e nel **rigo VP11**, come imposta detraibile (risultante dal registro degli acquisti).

N.B.: nei righi VP1 e VP2 devono essere comprese anche le variazioni di imponibile effettuate a seguito di ravvedimento di cui al D. Lgs. n. 472 del 1997 (vedi Appendice alla voce "Variazioni di dati – Ravvedimento").

Sezione 2 – Liquidazione dell'imposta**– Rigo VP10: IVA esigibile per il periodo**

Ammontare dell'IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi, al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso periodo, e comprese le eventuali rettifiche relative a detrazioni effettuate in periodi precedenti che diano luogo a debiti d'imposta (Vedi Appendice alle voci "Acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti", "Operazioni ad esigibilità differita" e "Subforniture").

– **Rigo VP11: IVA detratta per il periodo**

Ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento, comprese le eventuali rettifiche relative a detrazioni effettuate in periodi precedenti che diano luogo ad eccedenze detraibili d'imposta. (Vedi Appendice alle voci "Acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti", "Operazioni ad esigibilità differita").

– **Rigo VP12: IVA a debito o a credito per il periodo**

Riportare nella **colonna 1** "debiti" l'ammontare della differenza tra i **righi VP10** e **VP11** nel caso in cui l'importo di **rigo VP10** risulti superiore a quello di **rigo VP11**. In caso contrario, riportare in **colonna 2** "crediti" l'ammontare della differenza tra i **righi VP11** e **VP10**.

– **Rigo VP13: Variazioni d'imposta, comprensive degli eventuali interessi, relative a periodi precedenti**

Nel rigo devono essere riportate le variazioni d'imposta riguardanti periodi dello stesso anno (come, ad es., in caso di **ravvedimento** – vedi Appendice alla voce "Variazioni di dati – Ravvedimento" –) qualora le suddette variazioni non risultino già comprese nei precedenti **righi VP10** e **VP11** (per esempio, perché effettuate con note di rettifica ai sensi dell'art. 26). Nel particolare caso in cui la maggiore imposta dovuta per ravvedimento risulti già compresa nel **rigo VP10**, gli interessi dovuti per il ravvedimento devono essere compresi nel presente **rigo VP13** (se non sono stati già versati).

Se le variazioni consistono in aumento del debito o in diminuzione del credito IVA riportato da periodi precedenti, vanno riportate nella **colonna 1**; se in diminuzione del debito o in aumento del credito vanno riportate in **colonna 2**. Si evidenzia inoltre che, nel caso di società controllata partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscita dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel **rigo VP13, colonna 2**, della dichiarazione periodica della società incorporante relativa al mese di dicembre, anche il credito derivante dall'importo dell'acconto versato dall'ente o società controllante per la società controllata incorporata.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione con altri tributi, contributi o premi) una parte del credito IVA compensabile precedentemente computato in detrazione IVA, deve comprendere nella **colonna 1** "debiti" del presente rigo il relativo importo.

– **Rigo VP14: IVA non versata, comprensiva degli interessi, o versata in eccesso risultante da dichiarazioni periodiche precedenti**

Colonna 1 – imposta da versare già indicata in una dichiarazione periodica presentata precedentemente (nel **rigo VP21**) per lo stesso anno solare e non versata, al fine di regolarizzare l'omesso versamento. Nell'importo devono essere conteggiati anche gli interessi relativi a tale ravvedimento (nella misura del 3,50%) rispetto all'importo indicato al **rigo VP21** (Vedi Appendice "Versamenti tardivi").

Colonna 2 – ammontare dell'IVA erroneamente versata in eccesso rispetto all'imposta indicata al **rigo VP21** di una dichiarazione periodica precedente relativa allo stesso anno solare.

– **Rigo VP15: Debito (non superiore a lire 50.000 pari a 26 euro) o credito riportato dal periodo precedente**

Colonna 1 – eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 50.000 lire (pari a 26 euro).

Colonna 2 – ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalla liquidazione del mese o trimestre precedente dello stesso anno solare. Nella dichiarazione relativa a gennaio o al primo trimestre, il valore di tale rigo sarà sempre uguale a zero (vedi al riguardo la Premessa alle presenti istruzioni). L'importo da indicare nel **rigo VP15** è il risultato della differenza tra il **rigo VP17, colonna 2**, e la somma degli importi dei **rigi VP31** e **VP32** della dichiarazione del periodo precedente. (Per contribuenti con liquidazioni sia mensili che trimestrali, vedi Appendice alla voce "Contabilità separate o distinte").

– **Rigo VP16: Credito IVA compensabile portato in detrazione nella liquidazione periodica**

Ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo. In tale rigo deve essere indicato il credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, ovvero formatosi nei primi tre trimestri dell'anno in corso (anche se superiore al debito d'imposta del periodo), qualora e nella misura in cui il contribuente decida di computarlo in detrazione nella liquidazione e nella dichiarazione del periodo (vedi Appendice alla voce "Credito IVA compensabile").

– **Rigo VP17: IVA dovuta o a credito per il periodo**

Colonna 1 – Totale IVA dovuta, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della **colonna 1** (da **rigo VP12** a **rigo VP15**) risulti superiore alla somma degli importi indicati nella **colonna 2** da **rigo VP12** a **rigo VP16**.

I contribuenti trimestrali ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, nella dichiarazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i **righe VP18, VP19, VP21, VP22**. Tuttavia, i contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, che abbiano effettuato anche operazioni di subfornitura, ai sensi dell'art. 74, comma 5, devono compilare anche i righe sopra elencati, indicando nel **rigo VP22** l'importo versato relativo alle sole operazioni di subfornitura per le quali rimangono comunque obbligati al versamento entro il termine ordinario. (Vedi Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

Colonna 2 – Totale IVA a credito da computare in detrazione nel periodo successivo, o da trasferire all'ente o società controllante, nel caso di società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo; tale importo deve essere indicato nel caso in cui la somma dei predetti importi di colonna 2 risulti superiore a quella di colonna 1.

Si chiarisce che il credito IVA risultante dalla dichiarazione periodica, non può essere utilizzato per compensare debiti concernenti altri tributi, contributi o premi ad esclusione dell'eccedenza di credito rimborsabile trimestralmente per alcuni contribuenti (vedi commento ai righe VP30, VP31 e VP32 nonché l'Appendice alle voci "Rimborsi infrannuali", "Credito IVA compensabile").

– **Rigo VP18: Crediti speciali d'imposta detratti**

Ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello di pagamento unificato (F24).

N.B.: per l'individuazione delle categorie di contribuenti che fruiscono di crediti d'imposta ai fini dei versamenti dell'IVA o di altri tributi, si consultino gli elenchi riportati ogni anno nelle istruzioni alla dichiarazione IVA o al modello "UNICO".

– **Rigo VP19: Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali**

Ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. In detto rigo non devono essere computati gli interessi che risultino già compresi nei **righe VP13** e **VP14**.

Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente al 4° trimestre (Vedi Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

– **Rigo VP20: Acconto versato**

Deve essere compilato relativamente alla dichiarazione per il mese di dicembre o per il quarto trimestre, riportando l'ammontare dell'importo effettivamente versato a titolo di acconto IVA.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia erroneamente versato come acconto un importo superiore all'IVA dovuta per il mese di dicembre (o per l'ultimo trimestre), l'importo del **rigo VP21** (importo da versare) sarà uguale a zero.

– **Rigo VP21: Importo da versare (o da trasferire)**

Ammontare dell'imposta da versare, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, risultante dalla somma tra l'IVA dovuta (**VP17 colonna 1**) e gli eventuali interessi dovuti (**VP19**) meno l'ammontare di crediti speciali utilizzati (**VP18**). Relativamente alla dichiarazione del mese di dicembre o del quarto trimestre, a tale somma deve essere sottratto l'eventuale acconto versato (**VP20**).

Si avverte che tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 relativamente al 4° trimestre (Vedi Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

– **Rigo VP22: Versamento**

Importo del versamento, risultante dal modello di pagamento unificato F24 (nella sezione "erario", colonna "importi a debito versati"), indipendentemente dal fatto che l'importo non sia stato in tutto o in parte effettivamente versato per effetto di compensazione con altri tributi o contributi (Vedi Appendice alla voce "Versamenti tardivi").

Il presente rigo non va compilato qualora l'importo da versare (di cui al **rigo VP21**) non superi le lire 50.000 (oppure 26 euro). In tale ipotesi detto importo deve essere indicato nel **rigo VP15 colonna 1** della dichiarazione successiva e ricompreso nell'eventuale versamento.

Se il versamento è effettuato in euro, il contribuente deve barrare la relativa casella, anche nel caso in cui abbia compilato in euro la dichiarazione. Si ricorda che l'importo da indicare nel presente rigo deve essere in ogni caso espresso nella medesima valuta utilizzata per la compilazione della dichiarazione, indipendentemente dalla valuta con cui è stato effettuato il versamento.

Gli **estremi dei versamenti** devono essere indicati con le seguenti modalità:

- a) per i versamenti effettuati ad uno sportello bancario, la data, il codice azienda ABI e il codice CAB riportati dal modello unificato di pagamento (mod. F24);
- b) per i versamenti effettuati tramite servizio postale, occorre indicare il codice azienda desunto dal modello di pagamento e la data;
- c) per i versamenti effettuati direttamente presso il concessionario della riscossione, occorre indicare il codice concessione (nel campo relativo al codice azienda) e la data.

In caso di più versamenti afferenti lo stesso periodo, devono essere riportati gli estremi dell'ultimo versamento effettuato.

Per i termini di versamento vedasi il paragrafo 6.

- **Rigo VP23:** barrare la **casella 1**, solo nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato in tutto o in parte il versamento dell'IVA dovuta perché ha usufruito delle agevolazioni previste da particolari disposizioni normative a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. *Per l'individuazione degli eventi eccezionali si può consultare l'elenco riportato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA o del modello "UNICO".*

Barrare la **casella 2**, solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall'articolo 74, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 (contratti di subfornitura), introdotto dall'articolo 8, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (vedi Appendice alla voce "Subforniture").

Barrare la **casella 3** se trattasi di contribuenti (autotrasportatori, ecc.) di cui all'art. 74, comma 4 (vedi Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

Sezione 3 – Rimborso e/o compensazione del credito infrannuale

Tale sezione è riservata ai soggetti, che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso infrannuale del credito IVA, ai sensi dell'art. 38 bis, 2° comma, ovvero che intendano utilizzare detto credito, o parte di esso, per la compensazione anche con altri tributi, contributi o premi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/97. Si ricorda che il rimborso può essere richiesto in relazione a periodi inferiori all'anno dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 30, terzo comma, lett. a) o b) nonché, relativamente alla lett. c), in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 52 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (vedi Appendice alle voci "Rimborsi infrannuali" e "Credito IVA compensabile", per le società controllanti alla voce "Enti e società controllanti e controllate").

– Rigo VP30: Requisiti per la richiesta del rimborso

Barrare la casella relativa al requisito che legittima la richiesta del rimborso e/o la compensazione del credito infrannuale.

– Rigo VP31: Credito chiesto a rimborso

Indicare l'ammontare del credito infrannuale chiesto a rimborso. Tale ammontare non può essere in ogni caso superiore a quello indicato nel **rigo VP17 colonna 2** (IVA a credito per il periodo).

Se il rimborso è richiesto in euro, il contribuente deve barrare la **casella 2**, anche nel caso in cui abbia compilato in euro la dichiarazione. Si ricorda che l'importo da indicare nel presente rigo deve in ogni caso essere espresso nella medesima valuta utilizzata per la compilazione della dichiarazione, indipendentemente dalla valuta nella quale è richiesto il rimborso.

– Rigo VP32: Credito da utilizzare in compensazione con il modello F24

Indicare l'ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24.

8. Firma della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente ovvero da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale indicando, in tal caso, nella **casella 1**, il **codice di carica** corrispondente, riportato nella seguente Tabella.

Il **codice fiscale** all'interno del riquadro deve essere compilato nell'ipotesi in cui il dichiarante sottoscrittore della dichiarazione sia un soggetto diverso dal contribuente; nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sottoscrivere la dichiarazione, il codice fiscale può non essere compilato.

Tabella codice di carica

1 Rappresentanza legale o negoziale	5 Commissario giudiziale
2 Socio amministratore (Società semplici, irregolari o di fatto)	(Amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria)
3 Curatore fallimentare	6 Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero straordinaria)	7 Eredi del contribuente
	8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
	9 Società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante

9. Presentazione della dichiarazione

La compilazione del riquadro è riservata agli intermediari abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni.

Nello spazio sovrastante il riquadro occorre indicare la denominazione ovvero la ragione sociale o il cognome e nome del contribuente cui si riferisce la dichiarazione con a fianco il codice fiscale del medesimo.

Nel riquadro devono essere riportati:

- a) il codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione telematica e il numero di iscrizione all'albo di appartenenza se trattasi di CAF;
- b) la data di presentazione della dichiarazione;
- c) l'impegno dell'intermediario abilitato a trasmettere in via telematica la dichiarazione barrando la prima casella se predisposta dal contribuente ovvero barrando la seconda se predisposta dal soggetto che la trasmette.
- d) la sottoscrizione dell'intermediario.

Visto di conformità

Questa parte è riservata solo al responsabile del CAF o al professionista che rilascia il visto di conformità.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il codice fiscale del responsabile del CAF o del professionista che appone il visto di conformità;
- apporre il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97, barrando la relativa casella;
- apporre la firma nell'apposito spazio.

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione contenente il citato riquadro, debitamente compilato e sottoscritto, come sopra specificato. Invece l'originale della dichiarazione contenente le firme del dichiarante e dell'intermediario deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli dichiarati.

Per maggiori chiarimenti vedasi l'Appendice alle voci "Intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico" e "Attestazione di ricevimento della dichiarazione".

Appendice

■ 1. Acquisti intracomunitari e acquisti da soggetti non residenti

Gli acquisti intracomunitari e gli acquisti da soggetti non residenti (compresi quelli di servizi resi in Italia da prestatore estero a committente nazionale) effettuati ai sensi dell'art. 17, comma 3, vanno ricompresi, per quanto riguarda l'imponibile, nel **rigo VP2, colonna 1** (e anche nella **colonna 2** per i soli acquisti intracomunitari di beni); per quanto riguarda la relativa imposta a debito nel **rigo VP10** e, per quanto concerne l'imposta detraibile, nel **rigo VP11**.

■ 2. Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- la data della ricevuta rilasciata dall'intermediario al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiedere le predette ricevute sia all'intermediario al quale si è rivolto, sia ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

■ 3. Cessioni e acquisti intracomunitari

Nel **rigo VP1, colonna 2** occorre indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni intracomunitarie non imponibili di beni ai sensi dell'articolo 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 20 ottobre 1993, n. 427, annotate distintamente nel registro delle fatture (di cui all'articolo 23) ovvero nel registro dei corrispettivi (di cui all'articolo 24), al netto delle variazioni in diminuzione.

Tra tali corrispettivi rientrano anche quelli afferenti:

- la consegna, da parte del cedente nazionale per conto del proprio acquirente comunitario, di beni in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (ipotesi di triangolare promossa da soggetto comunitario);
- la cessione da parte di un soggetto nazionale che acquista i beni in altro Stato membro dando incarico al fornitore di consegnarli in un terzo Stato membro al proprio cessionario, ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (ipotesi di triangolare promossa da soggetto nazionale);
- le cessioni verso altro Paese comunitario di tutti i prodotti agricoli compresi o non compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972;
- le cessioni effettuate senza pagamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lett. f), del D.L. n. 331/1993 (cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato comunitario).

Nella presente colonna non vanno inseriti i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie non imponibili, di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993, rese da prestatore nazionale a committente comunitario.

Nel **rigo VP2, colonna 2** va riportato l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, al netto delle variazioni in diminuzione, annotati distintamente nel registro degli acquisti (articolo 25), a prescindere dalla circostanza che trattasi di operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette e indipendentemente dal fatto che in capo all'acquirente sorga o meno il diritto alla detrazione.

Si evidenzia che in tale ammontare vanno ricomprese anche le seguenti operazioni:

- acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA di cui all'articolo 50-bis del D.L. n. 331/1993;
- prelevamento dal deposito IVA da parte dello stesso depositario di beni inviati da soggetto identificato in altro Stato membro nell'ipotesi di *consignment stock*. Tale procedura è caratterizzata dal fatto che i beni custoditi restano di proprietà del fornitore comunitario fino al momento del loro prelevamento da parte dello stesso depositario, esclusivo destinatario finale dei medesimi, e dal fatto che l'acquisto intracomunitario si realizza solo all'atto del prelevamento dei beni dal deposito.

Nella presente colonna non vanno inseriti i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitari rese a committente soggetto passivo d'imposta nazionale.

■ 4. Contabilità separate o distinte

A) Contribuenti con la stessa periodicità (mensile o trimestrale)

Tali contribuenti devono presentare per ciascun periodo un'unica dichiarazione riepilogativa di tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate.

B) Contribuenti con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale)

Il contribuente che effettui, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali, deve, in via generale, presentare dichiarazioni periodiche distinte (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni.

Nel particolare caso di *anticipazione, ai fini compensativi* dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre - e dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma), deve essere presentata un'unica dichiarazione periodica entro il termine previsto per la relativa dichiarazione mensile, indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle (esempio: liquidazione congiunta mese di marzo - primo trimestre, indicare il valore "03" nella casella mese e "1" nella casella trimestre).

– Riporto del credito IVA nel corso dell'anno

I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali e presentano dichiarazioni periodiche distinte per ogni periodo, in caso di credito IVA da riportare in detrazione da un periodo all'altro, devono osservare la sequenza sotto riportata, sia nelle liquidazioni che nelle dichiarazioni periodiche:

- 1) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al mese di gennaio (**da rigo VP17, colonna 2**): da riportare in detrazione nel mese di febbraio (**al rigo VP15, colonna 2**);
- 2) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al mese di febbraio: da riportare nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al mese di marzo;
- 3) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al mese di marzo: da riportare nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al 1° trimestre;
- 4) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 1° trimestre: da riportare nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al mese di aprile;
- 5) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al mese di aprile: da riportare nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al mese di maggio;
- 6) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al mese di maggio: da riportare nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al mese di giugno;
- 7) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al mese di giugno: da riportare nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al 2° trimestre;
- 8) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2° trimestre: da riportare nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al mese di luglio;
- 9) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al mese di luglio: da riportare nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al mese di agosto;
- 10) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al mese di agosto: da riportare nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al mese di settembre;
- 11) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al mese di settembre: da riportare nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al 3° trimestre;
- 12) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 3° trimestre: da riportare nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al mese di ottobre;
- 13) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al mese di ottobre: da riportare nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al mese di novembre;
- 14) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al mese di novembre: da riportare nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al mese di dicembre;
- 15) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al mese di dicembre: da riportare nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al 4° trimestre.

Nel caso illustrato sub-B di anticipazione della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, a cui consegue la presentazione di un'unica dichiarazione periodica nel termine previsto per la relativa dichiarazione mensile (marzo - giugno - settembre - dicembre), ai fini della determinazione del riporto del credito IVA nel corso dell'anno occorre fare riferimento ai crediti indicati nei punti 3-4, 6-7, 11-12 della sequenza sopra illustrata.

Infatti, ad esempio, il credito risultante al **rigo VP17** della dichiarazione periodica di marzo/1° trimestre, deve essere poi riportato nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al mese di aprile.

■ 5. Contribuenti con contabilità presso terzi

I contribuenti che abbiano affidato a terzi la tenuta della propria contabilità, possono effettuare le liquidazioni mensili dell'IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.

Pertanto, ad esempio, nel caso di liquidazione relativa al mese di maggio (da effettuare entro il 16 giugno), tali contribuenti devono indicare:

- per il periodo, il valore "05" nella casella mese;
- nel **rigo VP1** l'ammontare delle operazioni attive effettuate nel mese di aprile (registrate o soggette a registrazione);
- nel **rigo VP2** l'ammontare degli acquisti registrati nello stesso mese di aprile.

■ 6. Contribuenti con liquidazioni trimestrali

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono presentare la dichiarazione periodica anche per il quarto trimestre solare (periodo ottobre - dicembre), al fine di dichiarare l'IVA a debito o a credito relativa a detto periodo.

Tuttavia, il versamento dell'IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell'1% in sede di conguaglio annuale, entro l'ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale (16 marzo). **Pertanto tali contribuenti, nella dichiarazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i rigi VP18, VP19, VP21 e VP22.**

Tali rigi, ad eccezione del **VP19**, invece devono essere compilati dai **subfornitori** che effettuino liquidazioni trimestrali di cui all'art. 7 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e che si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 74, comma 5. In particolare, questi ultimi soggetti devono indicare al **rigo VP18** i crediti speciali d'imposta eventualmente utilizzati per ridurre l'importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. Inoltre, l'importo da indicare nel **rigo VP21** deve essere calcolato applicando la formula riportata sul modello, e nel **rigo VP22** deve essere indicato l'importo effettivamente versato (entro il termine del 16 febbraio).

Infine, i contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma, devono versare l'IVA dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio). Conseguentemente, i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali sia ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 sia ai sensi dell'art. 74, 4° comma, devono presentare dichiarazioni distinte relativamente al quarto trimestre.

■ 7. Credito IVA compensabile

Per credito IVA compensabile si intende il credito riportato dalla dichiarazione annuale precedente ovvero quello infrannuale non richiesto a rimborso, originato trimestralmente e per il quale sussistano i requisiti di cui all'art. 30, comma 3, lett. a) o b) nonché, relativamente alla lettera c) in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 52 della legge n. 342/2000.

Tale credito viene gestito al di fuori della contabilità IVA e può essere utilizzato per:

- compensazioni con altri tributi, contributi o premi nel modello F24;
- detrazione nelle liquidazioni IVA periodiche.

Tale detrazione può avvenire in due modi:

- riportando di volta in volta, nel **rigo VP16**, solo la parte necessaria per estinguere il debito del periodo;
- riportando nel medesimo **rigo VP16** l'importo complessivo del credito compensabile che si intende computare in detrazione nella liquidazione del periodo e nelle successive liquidazioni periodiche.

N.B.: per chiarimenti sulla gestione del credito IVA compensabile vedi anche la Premessa delle istruzioni nonché la circolare n. 127/E del 9 giugno 1999.

■ 8. Curatori fallimentari e commissari liquidatori

Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la dichiarazione IVA periodica solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 74 bis, secondo comma. Pertanto, la dichiarazione periodica va presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche.

■ 9. Enti e società controllanti e controllate

– Dichiarazione periodica delle società aderenti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo

Gli enti e le società controllanti e le società controllate che partecipano, per l'anno cui si riferiscono le dichiarazioni periodiche, alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sen-

si dell'ultimo comma dell'art. 73, devono presentare singolarmente le proprie dichiarazioni periodiche barrando la **casella 6** "dichiarazione società aderente al gruppo" e indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento rispettivamente nei **rigli VP21 o VP17 colonna 2**. Deve invece essere omessa la compilazione dei **rigli VP15, VP20, VP22, VP31 e VP32**.

Tali modalità di compilazione restano valide per il periodo in cui la società dichiarante partecipa alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo; invece, per i periodi successivi all'uscita dalla predetta procedura di liquidazione, tali società compilano la dichiarazione analogamente ai contribuenti ordinari e pertanto non devono neppure barrare la casella sopra indicata.

– Dichiarazione periodica per il gruppo

Oltre alla propria dichiarazione, l'ente o società controllante deve presentare anche una dichiarazione periodica barrando la **casella 5** "dichiarazione del gruppo", contenente i dati della liquidazione periodica dell'IVA per l'intero gruppo, omettendo di fornire i dati richiesti nei **rigli da VP1 a VP3** e nei **rigli VP18, VP19, VP23 e VP30**.

In questo caso la società controllante deve indicare:

- nel **rigo VP10**, l'ammontare complessivo dei debiti IVA trasferiti per il periodo da tutte le società aderenti al gruppo, comprensivo degli eventuali interessi trasferiti dalle società con liquidazioni trimestrali;
- nel **rigo VP11**, l'ammontare complessivo dei crediti IVA trasferiti per il periodo da tutte le società aderenti al gruppo.

Il **rigo VP13** va compilato dall'ente o dalla società controllante solo nei particolari casi di variazioni d'imposta concernenti la liquidazione periodica del gruppo. Ad esempio nel **rigo VP13** occorre indicare le variazioni d'imposta conseguenti ad un'errata contabilizzazione dei debiti o dei crediti trasferiti al gruppo.

Se le variazioni consistono in aumento dei debiti o in diminuzione dei crediti, vanno riportate nella **colonna 1**; se in diminuzione dei debiti o in aumento dei crediti vanno riportate in **colonna 2**.

Si evidenzia che, nella particolare ipotesi di società controllate uscite dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dall'acconto IVA), ad esempio a seguito di incorporazione di una società controllata da parte di società esterna al gruppo, nella dichiarazione periodica relativa al mese di dicembre che l'ente o società controllante deve presentare per il gruppo, deve essere compreso, nel **rigo VP13, colonna 1**, quale maggior debito, la quota dell'importo dell'acconto dalla stessa versato per la società controllata uscita dal gruppo.

Il medesimo importo dovrà essere poi compreso nel rigo VW20 del prospetto riepilogativo 26PR della dichiarazione relativa allo stesso anno.

Nel **rigo VP14** vanno indicati gli omessi o insufficienti versamenti periodici d'imposta effettuati per il gruppo relativi a periodi precedenti dello stesso anno solare.

Per quanto concerne la dichiarazione periodica **relativa al 4° trimestre** la controllante non deve ovviamente comprendere i dati relativi ai saldi (a debito o a credito) riguardanti le società con liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, in quanto questi ultimi confluiscono nella dichiarazione annuale.

– Rimborso infrannuale

Si ricorda che gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, possono richiedere il rimborso infrannuale solo qualora sussistano in capo a ciascuna società controllata cui si riferisce l'eccedenza di credito, i requisiti previsti dall'art. 30, comma 3, lettere a) o b), nonché relativamente alla lettera c) in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 52 della legge n. 342/2000. A tal fine la società controllante è tenuta ad allegare, all'esemplare di dichiarazione periodica da consegnare all'ufficio per la richiesta del rimborso infrannuale, un apposito prospetto contenente l'elenco di quelle società partecipanti alla procedura di liquidazioni di gruppo che hanno trasferito le eccedenze di credito per le quali si richiede il rimborso e indicando, per ciascuna di esse, i dati identificativi, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e l'eccedenza di credito rimborsabile nonché gli altri dati previsti in particolare dalla circ. n. 13 del 5 marzo 1990.

In alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, le società controllanti possono effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

■ 10. Euro

Si fa presente che, qualora il contribuente presenti una dichiarazione con l'indicazione dei dati in euro, tutte le dichiarazioni successive dovranno essere redatte utilizzando la medesima valuta, ferma restando la facoltà di eseguire i pagamenti in euro ovvero in lire. Si precisa, peraltro, che l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche con i valori in eu-

ro decorre solo dall'esercizio successivo a quello per il quale è stato redatto il bilancio in euro. Per i periodi anteriori alla presentazione del bilancio in euro, i contribuenti possono comunque redigere le relative dichiarazioni in lire o in euro.

■ 11. Importazioni di materiale e di semilavorati in oro e importazione di argento puro ai sensi della legge n. 7 del 17 gennaio 2000

Rientrano in tale definizione il materiale d'oro, nonché i prodotti semilavorati in oro di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Resta invece escluso l'oro rispondente a caratteristiche tali da essere definito "da investimento", cioè quello in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, nonché le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine, normalmente vendute ad un prezzo che non supera dell'80% il valore sul mercato dell'oro in esse contenuto.

L'argento si considera puro, ai sensi della citata legge n. 7 del 2000, se in forma di lingotti o grani e di purezza pari o superiore a 900 millesimi.

■ 12. Intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte **gli intermediari abilitati** appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (decreto dirigenziale 18 febbraio 1999).

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Le dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione fermo restando che l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti. Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito *Internet* del Ministero delle Finanze (indirizzo **www.finanze.it**, sezione **"Servizi telematici"**) nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.

Gli intermediari indicati dalla legge hanno la facoltà di trasmettere le dichiarazioni che il contribuente consegna loro già compilate se volontariamente intendono svolgere tale attività di ricezione, per la quale possono richiedere un corrispettivo.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

Gli intermediari possono trasmettere in via telematica anche le proprie dichiarazioni avvalendosi dei medesimi codici di autenticazione che utilizzano per la trasmissione delle dichiarazioni da loro ricevute.

Nel caso in cui l'intermediario trasmetta direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica. Nei casi di fallimento, il curatore presenta la dichiarazione in via telematica direttamente, qualora sia in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla trasmissione telematica, ovvero, in alternativa, tramite un intermediario abilitato.

Nell'ambito dei gruppi, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione della dichiarazione in Italia, la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo attraverso il **servizio telematico Entratel**. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società da questo controllate e si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38, del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.

La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle sole società che appartengono al gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di trasmissione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengono al medesimo gruppo.

È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione la società deve consegnare la sua dichiarazione redatta su modello cartaceo e debitamente sottoscritta alla società che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione indicando il codice fiscale della società incaricata della trasmissione. La dichiarazione sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia del modello sul quale è stata indicata la data di presentazione e sono state apposte le firme costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.

■ 13. Operazioni ad esigibilità differita

Nel **rigo VP1** devono essere compresi gli importi relativi alle operazioni attive con IVA ad esigibilità differita **effettuate nel periodo** di riferimento (nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'art. 6, ultimo comma), mentre la relativa imposta deve essere compresa nel **rigo VP10** della dichiarazione relativa al periodo nel quale si verifica la predetta esigibilità.

Nel **rigo VP2** vanno compresi gli importi degli acquisti con IVA ad esigibilità differita **registrati per il periodo** di riferimento. Analogamente, l'imposta relativa deve essere ricompresa nel **rigo VP11** della dichiarazione del periodo nel quale si verifica l'esigibilità.

■ 14. Rimborsi infrannuali

Il rimborso infrannuale del credito IVA – che può essere richiesto quando l'importo dell'eccedenza detraibile del trimestre risulta superiore a cinque milioni di lire (pari ad Euro 2582,28) – è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, comma 3, lettere a) o b), nonché lettera c) (in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 52 della legge n. 342/2000), i quali possono per quanto concerne il credito risultante al rigo VP17:

- richiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, per la parte relativa al solo trimestre di competenza;
- utilizzare il predetto credito, o parte di esso, in compensazione nel modello F24;
- portare la parte residua di credito in detrazione comprendendola nel **rigo VP15** della dichiarazione relativa al periodo successivo.

– Richiesta di rimborso

I soggetti che intendono chiedere detto credito a rimborso (per ciascuno dei primi 3 trimestri solari) devono indicare nel **rigo VP31** campo 1 "credito chiesto a rimborso" il relativo importo, e devono barrare la casella n. 2 se richiesto in Euro. Coloro che invece intendano portare in compensazione il credito, o parte di esso, devono indicare il relativo importo nel **rigo VP32**.

Il rimborso è richiesto presentando un esemplare di dichiarazione periodica (anche in copia fotostatica), direttamente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro l'ulti-

mo giorno del mese successivo al trimestre per il quale si richiede il rimborso unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) del settimo comma dell'art. 38-bis, se il contribuente, ai sensi di tale comma, è esonerato dalla presentazione delle garanzie. Coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica possono presentare al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di competenza l'istanza prevista dal D.M. 23 luglio 1975 e successive modificazioni, oppure, in alternativa, un esemplare del modello di dichiarazione periodica.

N.B.: si precisa che la presentazione di un esemplare della dichiarazione IVA periodica ai fini della richiesta di rimborso è da considerarsi un adempimento distinto ed autonomo rispetto alla presentazione di detta dichiarazione IVA periodica. Pertanto chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione deve effettuare entrambi gli adempimenti nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per ciascuno di essi.

– Requisiti del rimborso infrannuale

I requisiti per la richiesta del rimborso infrannuale sono previsti dall'art. 30, comma 3, lettere a) e b), nonché lettera c) (in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 52 della legge n. 342/2000).

In particolare l'ipotesi di cui alla citata **lettera a)** prevede il rimborso per i contribuenti che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti. Inoltre, l'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250 prevede:

- ai fini del calcolo dell'**aliquota media** (rapporto tra imposta e imponibile) si devono escludere solo gli acquisti (e/o le importazioni) e le cessioni di beni ammortizzabili;
- il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10% (vedi par. 2 della circolare n. 81/E del 14 marzo 1995). Si avverte che le suddette aliquote devono essere calcolate sino alla seconda cifra decimale.

L'ipotesi di cui alla citata **lettera b)** prevede la sussistenza del diritto al rimborso per i contribuenti che hanno effettuato nell'anno **operazioni non imponibili** di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972 nonché agli articoli 40, comma 9 e 58 del D.L. n. 331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da:

- esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-bis e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e S. Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
- cessioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. n. 331/1993 e prestazioni intracomunitarie previste dall'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del citato D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331/1993);
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331/1993);

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Unione europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74 ter (vedi la R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994). Sono da comprendere anche le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.

Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate, come sopra determinati, risulta superiore al 25%.

Inoltre, con la legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla legge finanziaria 2000) è stata prevista un'altra ipotesi di rimborso infrannuale relativamente agli acquisti di beni ammortizzabili. Infatti, l'art. 52 di detta legge, richiamando la disposizione contenuta nella **lettera c)** del terzo comma dell'art. 30, prevede che il contribuente può chiedere il rimborso infrannuale per periodi inferiori all'anno "quando effettua **acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili** per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".

Come precisato nella circ. n. 207/E del 16 novembre 2000, par. 2.1.12, per la determinazione dell'importo rimborsabile bisogna far riferimento all'ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuati nel trimestre di riferimento.

Inoltre, si chiarisce che il rimborso infrannuale in esame non riguarda anche gli acquisti di beni e servizi per studi e ricerche.

■ 15. Sanzioni

Nei casi di omessa (art. 5, comma 3 del D.Lgs. n.471/97) o infedele (art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 471/97) presentazione della dichiarazione periodica è applicabile la sanzione da lire 500.000 (pari ad euro 258,23) a lire 4.000.000 (pari a euro 2.065,83). Nel caso di versamento tardivo, omesso o insufficiente è applicabile la sanzione pari al 30% dell'importo non versato o versato tardivamente (art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997).

■ 16. Subforniture

I soggetti che hanno effettuato subforniture ai sensi dell'art. 74, comma 5 devono comprendere nel **rigo VP1** anche le suddette operazioni con riferimento al momento di effettuazione e nel **rigo VP10** la relativa imposta a debito mentre, nel **rigo VP22** devono indicare soltanto l'IVA effettivamente versata. Inoltre, tali soggetti, se si sono avvalsi per le subforniture del versamento trimestrale dell'IVA, ai sensi dell'articolo 74, comma 5, devono barrare la corrispondente casella 2 posta nel **rigo VP23** della dichiarazione relativa al periodo in cui differiscono il versamento dell'IVA. Peraltro si precisa che tali soggetti devono effettuare il versamento dell'IVA dovuta anche per il quarto trimestre, entro il termine del 16 febbraio (vedi circolare n. 45/E del 18/2/99).

■ 17. Variazioni di dati – Ravvedimento

I contribuenti che intendono comunicare variazioni dei dati già compresi in precedenti dichiarazioni periodiche relative allo stesso anno, possono in alternativa utilizzare uno dei seguenti metodi:

- **ripresentare la dichiarazione che si intende rettificare e le successive dichiarazioni** eventualmente risultate irregolari per effetto dell'errore originario. In tale caso deve essere barrata la **casella 3 "Correttiva nei termini"** ovvero la **casella 4 "Dichiarazione integrativa"** riportate nella sezione 1, a seconda che la dichiarazione venga ripresentata entro il termine ordinario di presentazione ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno cui si riferisce la dichiarazione periodica che si intende rettificare, previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997, in tal caso **non deve essere barrata la casella 2**. La dichiarazione deve essere ripresentata utilizzando il modello previsto per il periodo cui si riferisce la dichiarazione che si intende rettificare ma con le modalità di presentazione vigenti alla data di ripresentazione;
- **comprendere le variazioni d'imposta** e di imponibili conseguenti alla correzione dei dati di precedenti dichiarazioni periodiche **nella dichiarazione relativa al periodo nel corso del quale si effettua la variazione**. Nel caso di utilizzo di questa **"procedura semplificata"** le citate **caselle 3 e 4 non devono essere barrate**, mentre la casella 2 deve essere barrata se nella dichiarazione vengono comprese variazioni di imponibile, nei **righe VP1 e VP2**, ovviamente diverse da quelle previste dall'art. 26, (in quanto queste ultime variazioni devono essere per loro natura contabilizzate nella liquidazione del periodo e quindi già comprese quanto ad imponibile nei **righe VP1 e VP2** e quanto ad imposta nei **righe VP10 e/o VP11**). Le variazioni d'imposta devono essere invece indicate nel **rigo VP13**.

Si avverte che tale **"procedura semplificata"** può essere adottata solo entro il termine di presentazione dell'ultima dichiarazione periodica dell'anno solare.

Di seguito, in particolare nelle lettere A) e B), vengono fornite indicazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione in questa seconda ipotesi.

A) Ravvedimento concernente dati non dichiarati o erroneamente dichiarati in precedenti dichiarazioni relative allo stesso anno

Il ravvedimento relativo alla **dichiarazione periodica infedele** va eseguito regolarizzando le violazioni che hanno dato origine all'infedeltà (es. omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili, indebita detrazione, ecc.) ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del citato D.Lgs. n. 472/1997. Inoltre il contribuente può regolarizzare anche l'eventuale conseguente omesso versamento. Il ravvedimento può essere eseguito comprendendo le variazioni nella dichiarazione relativa al periodo nel corso del quale si effettua la **regolarizzazione**, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative sanzioni con il mod. F24. A tal fine le **variazioni d'imposta** devono essere indicate nel **rigo VP13 colonna 1** e, se hanno comportato omessi versamenti d'imposta, devono essere comprensive degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali e della maggiorazione degli interessi legali (dal 1/1/2001 nella misura del 3,50 % annuo), maturati fino alla data del pagamento. Invece, le **variazioni di imponibile**, come già specificato, devono essere comprese nei **righe VP1 e VP2** previa barratura della relativa casella 2 posta nella Sez. 1 del modello.

Per le ipotesi di ravvedimento relative a versamenti tardivi concernenti dati già correttamente indicati in precedenti dichiarazioni periodiche si fa rinvio al paragrafo 18.

B) Altre variazioni d'imposta

Devono essere comprese sempre nel **rigo VP13** anche le variazioni d'imposta per le quali il contribuente non intende operare il ravvedimento, ma che intende comunque comunicare con la **"procedura semplificata"** per correggere dati erroneamente indicati in precedenti dichiarazioni periodiche relative allo stesso anno. Non dovranno invece essere indicate nel **rigo VP13** le variazioni d'imposta che siano state già contabilizzate nella liquidazione del periodo e quindi già comprese nei **righe VP10 e VP11** (quali ad es. quelle operate ai sensi dell'art. 26). Rimangono comunque applicabili le relative sanzioni ed interessi.

C) Mancata presentazione della dichiarazione nel termine prescritto

La mancata presentazione della dichiarazione nei termini previsti dal D.P.R. n. 100 del 1998 può essere regolarizzata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett c) del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni, provvedendo alla presentazione della dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza e al pagamento della sanzione ridotta di lire 62.500 (pari a euro 32,28), ferma restando la regolarizzazione dell'eventuale omesso versamento dell'imposta e delle eventuali violazioni che hanno dato origine alla mancata presentazione della dichiarazione.

N.B.: la dichiarazione periodica nella quale siano stati omessi o indicati erroneamente dati che non incidono sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta – quali ad esempio, i dati identificativi del contribuente o del periodo d'imposta, l'errata barratura di una casella, l'errata indicazione degli importi comprensivi degli ultimi tre zeri (corrispondenti alle migliaia di lire), ecc.– può essere regolarizzata presentando una nuova dichiarazione – previa barratura della casella 3 o 4.

■ 18. Versamenti tardivi

Nel caso in cui il contribuente effettua un versamento tardivo relativo a dati già correttamente indicati in una dichiarazione periodica precedente, occorre distinguere tre ipotesi:

a) versamento effettuato tardivamente ma prima della presentazione della dichiarazione relativa al periodo di riferimento.

In tal caso l'importo del versamento, comprensivo degli interessi dovuti per l'eventuale ravvedimento, deve essere indicato nel **rigo VP22**;

b) versamento tardivo effettuato dopo la presentazione della dichiarazione del periodo di riferimento, utilizzando una dichiarazione periodica successiva relativa allo stesso anno.

In tal caso l'importo del versamento comprensivo degli interessi dovuti per l'eventuale ravvedimento, deve essere indicato nel **rigo VP14** della dichiarazione relativa al periodo in cui si effettua il versamento (vedi anche istruzioni al rigo VP14);

c) versamento tardivo effettuato dopo la presentazione della dichiarazione del periodo di riferimento senza utilizzare una dichiarazione successiva.

In tal caso il contribuente non deve presentare una nuova dichiarazione periodica né riportare il relativo importo nel **rigo VP14** della dichiarazione relativa al periodo in cui regolarizza la tardività in quanto effettuerà il versamento dell'imposta, comprensivo degli interessi dovuti per l'eventuale ravvedimento, utilizzando il modello F24 e indicando nello stesso il codice tributo relativo al periodo in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Con riferimento alle ipotesi sopra illustrate, nei casi di ravvedimento resta in ogni caso fermo l'obbligo di corrispondere le prescritte sanzioni ridotte con il modello F24.